

COMUNE DI AULLA

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI AULLA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

03. IL COMUNE HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 02

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI AULLA COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.11.1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE LE FRAZIONI DI:

- AULLA (CAPOLUOGO);
- ALBIANO MAGRA;
- BIBOLA;
- BIGLIOLO;
- CANOVA;
- CAPRIGLIOLA;
- GORASCO;
- OLIVOLA;
- PALLERONE;
- QUERCIA;
- SERRICCIOLO;
- VECCHIETTO.

03. LA DENOMINAZIONE E LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE POSSONO ESSERE MODIFICATE CON LEGGE DELLA REGIONE, CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

04. E' COMUNQUE IN FACOLTA' DEL COMUNE NEI CASI RITENUTI OPPORTUNI, ESTENDERE I PROPRI INTERVENTI AI CITTADINI, CHE PER QUALUNQUE MOTIVO E, IN OGNI CASO PER MOTIVO DI LAVORO, SI TROVINO TEMPORANEAMENTE FUORI DEI LIMITI DELLA CIRCOSCRIZIONE COMUNALE O ALL' ESTERO, SIA CON PROVVEDIMENTI DIRETTI A TUTELARNE GLI INTERESSI SUL TERRITORIO COMUNALE, SIA CON PROVVEDIMENTI ASSISTENZIALI.

ART. 03

SEDE, STEMMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. PRESSO DI ESSO SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE SI FREGIA DELLO STEMMMA E DEL GONFALONE, ATTRIBUITI CON DECRETO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 04

FUNZIONI

01. IL COMUNE, ENTE ESPONENZIALE DELLA COMUNITA', NE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI : SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE;

H) - ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI MIRANDO AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ED INCENTIVANDO E PROMOVEDO LA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI ED IN PARTICOLARE, CON QUELLI DI TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DI VOCAZIONE ECONOMICA E SOCIALE OMOGENEE.

ART. 05

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA REALIZZARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 06

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI A GARANTIRE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI DEL COMUNE

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. GLI ORGANI DEL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SI AVVALGONO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONSULTE CON LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE PER LA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 09

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLI DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' E I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA, REDATTA DAL CONSIGLIERE, E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEDICATA

ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DEI SINGOLI CONSIGLIERI AI SENSI DELL' ARTT. 16 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO, DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

04. IL CONSIGLIERE PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED EMENDAMENTI NELLE FORME ED I MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. HA DIRITTO, SEMPRE SECONDO LE FORME ED I MODI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

06. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

07. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 10

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI CHE PER QUALUNQUE MOTIVO NON POSSONO PARTECIPARE ALLA SEDUTA SONO TENUTI A DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL SINDACO CHE PROVVEDE AD INFORMARNE L'ASSEMBLEA. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE

CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 11

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE DALLA LEGGE, I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI SINO AL QUARTO GRADO O AFFINI SINO AL SECONDO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI. DEBBONO ALTRESI' ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAGIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

02. IL DIVIETO DI' CUI SOPRA COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DEGLI

AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 12

GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI FORMATI A NORMA DI REGOLAMENTO.

02. CIASCUN GRUPPO CONSILIARE HA UN PROPRIO CAPOGRUPPO, CHE ESERCITA LE PREROGATIVE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. AI GRUPPI CONSILIARI, PER L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SONO ASSICURATE IDONEE STRUTTURE, L'ASSISTENZA DEL PERSONALE DEL COMUNE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

03. IN ATTESA CHE PERVENGA AL COMPETENTE UFFICIO DI SEGRETERIA LA DESIGNAZIONE DEI SINGOLI CAPIGRUPPO DA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI, LA COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 02 E 03 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE, AVVIENE MEDIANTE INVIO DELLE DELIBERAZIONI STESSE AL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN CIASCUNA LISTA.

04. LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE, FORMATA DA TUTTI I CAPIGRUPPO, SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE LE COMUNICA ORALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E

PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA GENERALE DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L' ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

F) L' ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L' AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L' ISTITUZIONE E L' ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L' EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE; GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E/O DI GESTIONE CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE COINCIDENTE CON LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE INSERITA ALL' ORDINE DEL GIORNO E DELIBERATA ENTRO IL TERMINE DI 45 GG. DECORRENTI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA. DECORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL QUINTO COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DEL MANDATO CONSILIARE DEVE ESSERE INSERITA ALL' ORDINE DEL GIORNO, IN OGNI CASO, PRIMA DELLA SCADENZA DELL' INCARICO. OVE NELLA SEDUTA CONSEGUENTE NON SIA STATA DELIBERATA, LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DEVE ESSERE RIPROPOSTA AL CONSIGLIO, IL QUALE DELIBERA NEL TERMINE DI 60 GG. DECORRENTI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO. DECORSO INUTILMENTE ANCHE QUEST' ULTIMO TERMINE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI' CUI AL QUINTO COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990

I) LA RICHIESTA DI SOTTOPORRE UNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ALL' ESAME DELL' ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTICOLO 45 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;

P) L' ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED

OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;

Q) L'APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA;

R) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO E DELLA COMMISSIONE DEI GARANTI PER L'ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEL SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA. IN TAL CASO, DETTE DELIBERAZIONI, INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO OGGETTO DI ESAME E DI RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO PRIMA DI OGNI ALTRA QUESTIONE, SALVO QUELLE CONCERNENTI LA COMPLETEZZA DELL'ORGANO.

05. L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA CONSILIARE PUO' ESSERE DELEGATA SOLTANTO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

ART. 15

FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO

01. LA POTESTA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO ATTRIBUITA AL CONSIGLIO SI ESPLICA IN VIA GENERALE E FONDAMENTALE NELL'ESPRIMERE CONTESTUALMENTE LINEA E COMPAGINE DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' INDICATA AL COMMA 01 , SPETTA IN PARTICOLARE AL CONSIGLIO:

A) ESERCITARE L'INIZIATIVA DI FAR SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CONCERNENTI QUESTIONI

GIURIDICAMENTE CONTROVERSE O RICHIEDENTI PARTICOLARI CAUTELE;

B) VALUTARE E DIBATTERE LA RELAZIONE CON LA QUALE LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NEL VOTARE LA CONSEGUENTE MOZIONE.

C) VALUTARE ASSUMENDO ATTI DELIBERATIVI LE PROPOSTE INOLTRATE DAL COLLEGIO DEL REVISORI DEI CONTI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE A TALE ORGANO.

03. SONO SALVE LE PREROGATIVE CHE IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO RISERVANO SINGOLARMENTE A CIASCUN CONSIGLIERE.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO, SENTITA LA COMMISSIONE ISTITUZIONALE, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, STABILENDO L'ORDINE DEL GIORNO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO:

A) PER PROPRIA INIZIATIVA;

B) A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEL CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA C) DEL PRECEDENTE COMMA 01 , LA QUESTIONE INSERITA ALL'ORDINE DEL GIORNO PER RICHIESTA DEL QUINTO DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE OGGETTO DI TRATTAZIONE E NON PUO' ESSERE RINVIATA OVE NON VI CONSENTANO TUTTI I RICHIEDENTI.

03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI PER LA ESCLUSIVA TRATTAZIONE DELLE MOZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PRESENTATE DAI SINGOLI CONSIGLIERI. IN TALI SEDUTE NON POTRA' ESSERE ADOTTATA ALCUNA ALTRA DELIBERAZIONE.

04. NELLE ALTRE SEDUTE POTRANNO ESSERE PRESENTATE O DISCUSSE MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI DOPO L'ESAURIMENTO DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

ART. 17

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA ;

B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ED I RELATIVI FASCICOLI ISTRUTTORI DEBBONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO 48 ORE PRIMA DI QUELLA FISSATA PER L'ESERCIZIO DELLA SEDUTA CONSILIARE, NEL CASO SUB A) E 24 ORE PRIMA NEL CASO SUB B).

02. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO I CONSIGLIERI AVENTI RESIDENZA FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, DEBBONO ELEGGERE DOMICILIO NEL COMUNE. IN DIFETTO, LA NOTIFICA SI HA PER EFFETTUATA CON IL DEPOSITO DELL'AVVISO PRESSO LA SEGRETERIA E CON LA SPEDIZIONE DELL'AVVISO STESSO A MEZZO RACCOMANDATA ALLA RESIDENZA DEL CONSIGLIERE.

03. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 C.P.C. .

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI CON IL SUPPORTO DI COMMISSIONI DI CARATTERE PERMANENTE O FORMATE PER SCOPI SPECIFICI, COSTITUITE NEL PROPRIO SENO E CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL CRITERIO DI PROPORZIONALITA' DEVE COMUNQUE ESSERE OSSERVATO NEL CONFRONTO COMPLESSIVO FRA TUTTE LE COMMISSIONI. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO PLURIMO AL FINE DI RISPETTARE LA PROPORZIONALITA' DI CUI SOPRA.

02. II CONSIGLIO DISCIPLINA CON REGOLAMENTO, APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI LAVORI, L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE POTESTA' E FUNZIONI E DETERMINA LE COMMISSIONI E IL LORO FUNZIONAMENTO, PERSEGUENDO L'OBIETTIVO DELLA EFFICIENZA DECISIONALE.

03. ALLE COMMISSIONI E' AFFIDATO IL RUOLO DI AGEVOLARE E SNELLIRE I LAVORI DELL'ASSEMBLEA, SVOLGENDO ATTIVITA' PREPARATORIA IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E ALLE ALTRE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO.

04. DI NORMA, IL CONSIGLIO, PRIMA DI ASSUMERE QUALSIASI DELIBERAZIONE,

ACQUISISCE IL PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE. DETTO PARERE DEVE ESSERE RESO NEL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEL SINDACO; IN DIFETTO, SI HA PER ACQUISITO. NEI CASI DI MOTIVATA URGENZA, IL SUDETTO TERMINE PUO' ESSERE ABBREVIATO DA PARTE DEL SINDACO.

05. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON L'INCARICO DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE O SVOLGERE INCHIESTE SU ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI MODALITA' DI VOTAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER LE VOTAZIONI.

ART. 20

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE. TALE PROVVEDIMENTO NON PUO' COMUNQUE ESSERE ASSUNTO NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI COMUNALI.

04. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DI TALI POTERI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 21

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

02. L'INIZIATIVA SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, A SINGOLE FRAZIONI E QUARTIERI, AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 51 DEL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

04. IL SINDACO, SENTITA LA COMMISSIONE ISTITUZIONALE, PUO' ASSEGNARE LA REDAZIONE DEI SINGOLI REGOLAMENTI AD UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE. IN TAL CASO SU CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE ASSUNTO CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI ALMENO DEI COMPONENTI, IL CONSIGLIO DELIBERERA' CON UN'UNICA VOTAZIONE COMPLESSIVA.

05. LA GIUNTA DOVRA' CURARE CHE AI REGOLAMENTI VENGA DATA IDONEA PUBBLICITA' AFFINCHE' GLI STESSI POSSANO ESSERE EFFETTIVAMENTE CONOSCIUTI DA TUTTI GLI INTERESSATI.

06. IL SEGRETARIO DELL'ENTE E' RESPONSABILE DELLA TENUTA DI UN'APPOSITA RACCOLTA CONTENENTE TUTTI I REGOLAMENTI VIGENTI NEL COMUNE.

07. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE

ART. 22

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE IL VICE-SINDACO.

ART. 23

ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO

01. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE IN NUMERO NON SUPERIORE ALLA META' DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA, CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

02. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM CHE DOCUMENTI L'ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE DEL CANDIDATO.

03. IL CURRICULUM, DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI

STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L'ELENCO DELLE EVENTUALI CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALL'ELEZIONE ACCERTA L'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO PER I CANDIDATI NON CONSIGLIERI.

05. GLI ASSESSORI, NON CONSIGLIERI COMUNALI, ASSISTONO AI LAVORI DEL CONSIGLIO, CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE RELATIVE ALLE DELEGHE EVENTUALMENTE RICEVUTE DAL SINDACO, MA SENZA POSSIBILITA' DI ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI NON CONCERNENTI LE DELEGHE RICEVUTE E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

ART. 24

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

04. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DECORRENTI DALLA PROCLAMAZIONE O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

06. L'ELEZIONE, SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL'ARTT. 25, AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. A TAL FINE, SONO CONVOCATE ALMENO ALTRE DUE SEDUTE DA TENERSI A DISTANZA DI NON PIU' DI 15 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

08. IN OGNI CASO, OVE NON SI SIA PROVVEDUTO PRIMA ALLA ELEZIONE, IL CONSIGLIERE ANZIANO PROCEDERA' A CONVOCARE IL CONSIGLIO PER IL RELATIVO ADEMPIMENTO PER IL GIORNO DI SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL QUARTO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO. IN CASO DI INADEMPIMENTO SI PROVVEDE AI SENSI DEL QUARTO COMMA DELL'ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990

09. IN CASO DI ATTI ASSOLUTAMENTE URGENTI ED IMPROPROROGABILI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL CONSIGLIERE ANZIANO, SU RICHIESTA DELLA GIUNTA, INSERISCE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, E SU DI ESSE IL CONSIGLIO POTRA' DELIBERARE ANCHE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE VOTAZIONI

CONCERNENTI L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 25

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE SI REALIZZANO ATTRAVERSO I PROGRAMMI, I PROGETTI ED I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI SIA NELLA PARTE ORDINARIA, SIA IN QUELLA STRAORDINARIA;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

03. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI VENGONO DEPOSITATI, ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO,

A CURA DEI CONSIGLIERI CHE LI HANNO SOTTOSCRITTI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO DEL COMUNE CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA.

04. OVE SIANO STATE PRESENTATE PIU' PROPOSTE AI SENSI DEI COMMI PRECEDENTI, VIENE MESSA PRIMA IN DISCUSSIONE E VOTAZIONE LA PROPOSTA CHE RISULTA SOTTOSCRITTA DAL MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI. IN CASO DI PARITA' DI SOTTOSCRITTORI PRECEDE QUELLA CHE RISULTA PRESENTATA PRIMA.

05. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DISPONE AFFINCHÉ I DIRIGENTI DEI SERVIZI FORNISCANO AI GRUPPI CONSILIARI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI SINGOLI DOCUMENTI PROGRAMMATICI.

ART. 26

VICE-SINDACO

01. IL PRIMO NOMINATIVO TRA GLI ASSESSORI ELENCA TI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 25 APPROVATO DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 24 COMMA 06 DEL PRESENTE STATUTO, SVOLGE LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO, SOSTITUENDO IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. SE IL VICE-SINDACO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SOSTITUTO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. IL CANDIDATO PROPOSTO PROVVEDE PRIMA DELLA VOTAZIONE, OVE NON VI AB BIA PRIMA PROCEDUTO, A SOTTOSCRIVERE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 25 .

03. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO.

ART. 27

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 28

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN TAL CASO, IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE DISPONE LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER

L'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

04. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 25 DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

ART. 29

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, CON VOTAZIONE PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

05. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI 10 GG. DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

07. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRE CAUSE, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E PREVIA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CANDIDATI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 25 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. II SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 31

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE DAL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SEGRETARIO NE REDIGE IL VERBALE E IL TERMINE DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ELEZIONE

DEL NUOVO ESECUTIVO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 32

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA - DELEGAZIONI

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI POSSONO CON DELEGA DEL SINDACO ESSERE PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITA, DEVE ESSERE PARTECIPATA AL PREFETTO NEI CASI E PER GLI EFFETTI DISCIPLINATI DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E PUO' ESSERE REVOCATA IN OGNI MOMENTO DAL SINDACO.

04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E, INDIVIDUALMENTE, DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI A NORMA DEL PRECEDENTE COMMA 03 E DEL COMMA 05 DELL' ARTT. 40 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 33

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

03. LA GIUNTA SI RIUNISCE, SALVO DIVERSA DECISIONE, IN SEDUTA NON PUBBLICA E DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI.

04. AI COMPONENTI DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 11 .

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 34

COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICACIA AMMINISTRATIVA.

ART. 35

ATTIVITA' PROPOSITIVA

01. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) SOTTOPORRE, IN GENERALE, AL CONSIGLIO TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DELLO STESSO UNITAMENTE AD UNA PROPRIA MOTIVATA PROPOSTA.

ART. 36

ATTIVITA' ESECUTIVA

01. SPETTA ALLA GIUNTA ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

02. IN PARTICOLARE SPETTANO ALLA GIUNTA:

A) LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE DEL COMUNE ;

B) TUTTI I CONTRATTI E IN PARTICOLARE GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI:

- SOLTANTO SE PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE;

- SE RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI' FUNZIONI E SERVIZI CON COPERTURA DI SPESA A CARICO DELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO;

C) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B);

D) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, LIMITATAMENTE A QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

E) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

F) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AI DIRIGENTI;

G) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE E CHE NON COSTITUISCA ATTO A NATURA VINCOLATA NE' UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO IN ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI O PIANI, IVI COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI;

H) LA RICHIESTA, CONTESTUALE ALLA DELIBERAZIONE, DI SOTTOPORRE L'ATTO ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEI COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

ART. 37

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ASSUMERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.
02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHILAS DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

CAPO 04

SINDACO

ART. 38

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.1957 N. 03 .
04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 39

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. EGLI GARANTISCE LA RISPONDENZA DELL'AZIONE DELLA GIUNTA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO.
02. SPETTA AL SINDACO:
 - A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDO L' O.D.G. E DETERMINANDO LA DATA DELL'ADUNANZA, ASSICURANDONE IL REGOLARE SVOLGIMENTO, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI;
 - B) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI, ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E RIFERIRNE AL CONSIGLIO;
 - C) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI

ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 76 COMMI 03 E 04 DEL PRESENTE STATUTO;

D) APPROVARE CON PROPRIO ATTO LA NOMINA DEI MESSI NOTIFICATORI;

E) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, SIA QUESTI CONSIGLIERE, ASSESSORE O ASSESSORE NON CONSIGLIERE, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA E PRESENTANDO CONTESTUALMENTE IL CURRICULUM DEL DELEGATO CON I CONTENUTI DI CUI ALL' ARTT. 23 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO; NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO;

F) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;

G) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA, LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU INIZIATIVA DEL SINDACO STESSO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

H) VIETARE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 55 COMMA 01 ;

I) RAPPRESENTARE IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVERE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI ESECUTIVI E CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

L) INDIRE LA CONFERENZA DEI SERVIZI;

M) INDIRE I REFERENDUM COMUNALI;

N) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

O) RILASCIARE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, NONCHE', LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI;

P) RILASCIARE ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;

Q) SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI.

03. IL SINDACO PROVVEDE, INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

04. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI SUA COMPETENZA NEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTT. 14 , COMMA 03 , LETTERA N), IL SINDACO, SENTITI, I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEI TERMINI PROVVEDE ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI CON PROPRIO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 40

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. IL SINDACO PUO' DELEGARE COMPITI SPECIFICI A SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI, I QUALI SARANNO RESPONSABILI DELL' ATTIVITA' DELEGATA AI SENSI DEL COMMA 06 DEL PRESENTE ARTICOLO. RESTA, IN OGNI CASO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 38 COMMA 06 , SECONDA PARTE DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

06. NELL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 32 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 41

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DI LEGGE.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 42

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE

DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEL SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE CON IL COMPITO DI GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO ALLA VITA DEL COMUNE.

ART. 43

LIBERE FORME ASSOCIATIVE - CONSULTE

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE SENZA ALCUN SCOPO DI LUCRO, IN PARTICOLARE QUELLE CHE PERSEGUONO FINALITA' SCIENTIFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE E DEI DIRITTI UMANI E CIVILI, DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE, DI ASSISTENZA, SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI, NE PROMUOVE LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' AUTORIZZATA, OVE LO RITENGA NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, A METTERE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' PREVISTE DA UN REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 .

03. IL COMUNE PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI ED A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ASSEGNANDO I FONDI NECESSARI; IL RELATIVO RENDICONTO DELLA SPESA E' APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. IL COMUNE PROMUOVE L'ISTITUZIONE DI CONSULTE, NEL NUMERO E NELL'OGGETTO STABILITI DAL REGOLAMENTO, COSTITUITE DAI RAPPRESENTANTI DELLE DIVERSE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEI SETTORI INTERESSATI.

05. LE CONSULTE COLLABORANO CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ALLE CUI RIUNIONI PARTECIPANO, PER INVITO O SU LORO RICHIESTA.

06. LE CONSULTE SONO PREVIAMENTE E CONGIUNTAMENTE INTERPELLATE DAL CONSIGLIO, A MEZZO DEL SINDACO E CON L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E DELLA GIUNTA COMUNALE, ALL'ATTO DELLA IMPOSTAZIONE DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, DEI PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, E SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO.

07. IL SINDACO, SU INVITO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE O DELLA GIUNTA COMUNALE RICHIEDE IL PARERE DELLA CONSULTA COMPETENTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI FONDAMENTALI CHE INCIDONO IN MISURA RILEVANTE SUGLI INTERESSI DEI CITTADINI, CHE I SUDDETTI ORGANISMI DIRETTAMENTE TUTELANO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, UNA RIUNIONE APERTA CON LA PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE NELLA QUALE IL SINDACO RELAZIONA SULLO STATO

DELL' ATTIVITA' SVOLTA NEI SUOI CARATTERI E CONNOTAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE, RAPPORTATO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE NEGLI ANNI PRECEDENTI. LE CONSULTE ESPRIMONO IL LORO GIUDIZIO SUI RISULTATI RAGGIUNTI, VERIFICANO ASSIEME AL CONSIGLIO LO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI, PROPONGONO NUOVI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

09. LA GIUNTA ASSICURA ALLE CONSULTE L'INVIO DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, ATTI AD EFFICACIA GENERALE, INSIEME A COPIA DEL PRESENTE STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI UTILI PER ATTIVARE LA LORO PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA ALL' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

10. LE CONSULTE POSSONO USUFRUIRE DEI VANTAGGI PREVISTI DAI COMMI 02 E 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 44

GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, IN PARTICOLARE CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE ADOTTATO DAL COMITATO E APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 45

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L' AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 46

COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA NOMINA DI COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE PER LA GESTIONE DI UNA SERIE DI AFFARI DETERMINATI ED ELENCATI TASSATIVAMENTE DAL REGOLAMENTO.

02. I SINGOLI COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE SONO PREVIAMENTE

SENTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTORNO A QUESTIONI CHE DIRETTAMENTE LI RIGUARDINO. POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AI SENSI DEGLI ARTT. 48 , 49 , 50 E 51 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 PREVEDERA' IL NUMERO DEI MEMBRI, I CRITERI DI NOMINA, LA COMPOSIZIONE, LA SEDE PRESSO LA QUALE ESERCITARE I POTERI E LE PUBBLICHE FUNZIONI.

ART. 47

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA, ANCHE SU LORO RICHIESTA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

03. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI.

04. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI, DEI PIANI COMMERCIALI E DI PIANI URBANI DEL TRAFFICO, NONCHE', DELL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CHE INCIDONO IN MODO RILEVANTE SULL'ECONOMIA E SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALI. IN TALI IPOTESI, E' ASSICURATA LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI PER I QUALI I SUDDETTI INTERVENTI RIVESTONO UNO SPECIFICO E RILEVANTE INTERESSE.

ART. 48

ISTANZE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE ISTANZE SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE, TRASMETTENDOLE ALL'ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE PER L'ESAME, ENTRO GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE.

03. LA RISPOSTA, SULLA BASE DELLA DECISIONE DEGLI ORGANI SUDDETTI, E' DATA PER ISCRITTO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 90 GIORNI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, GARANTENDO, IN OGNI CASO, IDONEE FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 49

PETIZIONI

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED

AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI, TRASMETTENDOLE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA COMUNALE PER L'ESAME, ENTRO GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE, INTRODUCENDO MISURE IDONEE A GARANTIRE IL RISPETTO DEL TERMINE INDICATO AL COMMA 02

ART. 50

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA SALVO SIA PRESENTATA DA COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO N. 150 CITTADINI.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DAI COMPETENTI UFFICI COMUNALI.

ART. 51

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA, CORREDATA DAI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N.

142 DEL 1990 , ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 , CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO 30 GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 52

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE UN CORRETTO RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. SI FA LUOGO AL REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI ALMENO UN DECIMO DEI CITTADINI ELETTORI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL PRECEDENTE COMMA 02 , DECIDE, ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, UNA COMMISSIONE DI GARANTI COMPOSTA DA NON PIU' DI 05 MEMBRI, ISTITUITA A NORMA DI REGOLAMENTO.

ART. 53

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI PER LE ELEZIONI COMUNALI E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO. IL SINDACO SULLA BASE DEI RISULTATI ELETTORALI, PROCLAMA L'ESITO DEL REFERENDUM E CURA CHE ALLO STESSO VENGA DATA IDONEA PUBBLICITA'.

02. IN CASO DI ESITO NEGATIVO NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO LO STESSO REFERENDUM PRIMA CHE SIANO TRASCORSI TRE ANNI.

03. SE L'ESITO E' FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

04. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 54

PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, GLI ORGANI DEL COMUNE E I DIPENDENTI SONO TENUTI A RISPETTARE I FINI INDICATI DALLA LEGGE E AD ISPIRARSI A CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA', ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. I SOGGETTI INCISI DA ATTI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI POSSONO PRESENTARE ENTRO 30 GIORNI RICORSO GERARCHICO AL SINDACO IL QUALE DECIDE ENTRO 30 GIORNI DECORRENTI DAL RICEVIMENTO DEL RICORSO, SU PARERE CONFORME DEL SEGRETARIO GENERALE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 55

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 07 DELL'ARTICOLO SUCCESSIVO, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE COMUNQUE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI UN ESEMPLARE DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA, DEL PRESENTE STATUTO, LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE TOSCANA E DEL REGOLAMENTO COMUNALE. PRESSO LO STESSO UFFICIO E' TENUTO ALTRESI' L'ELENCO, PERIODICAMENTE AGGIORNATO, DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 56

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NONCHE', DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI SIA IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA' CONTEMPERARE L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO CON LO SVOLGIMENTO DEL NORMALE LAVORO DEGLI UFFICI.

02. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO.

04. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE

RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

05. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

07. IL REGOLAMENTO SI OCCUPA, ALTRESI', DI:

A) INDIVIDUARE, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTI, NEL RISPETTO DEGLI ARTT.

04 , 05 E 06 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 ;

B) DETTARE LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURARE AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

08. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 57

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

03. PER L'ESPLICAZIONE DELLE FUNZIONI DEL PRESENTE CAPO, IL COMUNE, OVE NE RICORRANO LE CONDIZIONI, POTRA' STIPULARE, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , APPOSITA CONVENZIONE CON UNO O PIU' COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA O CON LA PROVINCIA.

ART. 58

ATTRIBUZIONI

01. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL

REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO', INOLTRE, INTERVENIRE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE', OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DEI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 . IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO A SUA VOLTA AL SEGRETO D'UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 59

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA E CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI COMMERCIO O PROFESSIONE CHE LO PONGONO IN RAPPORTO CON IL COMUNE DI AULLA.

05. IL DIFENSORE CIVICO GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 03 .

ART. 60

DURATA IN CARICA - DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 05 ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO 20 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 61

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PARTECIPA DI DIRITTO, COME OSSERVATORE, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDA L'ORGANO COLLEGIALE.

ART. 62

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LA SEDE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO SI AVVALE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DEL COMUNE.

03. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO IMPEGNATE, ANCHE SU PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO, E LIQUIDATE SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO.

04. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UNA INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO.

TITOLO 04

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 63

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E

TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRIBUTARIE IL COMUNE UNIFORMA LA PROPRIA AZIONE A CRITERI DI PROGRESSIVITA'.

05. NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE NON DESTINATO ALL'USO PUBBLICO GENERALE DEVONO ESSERE TENUTI PRESENTI I PRINCIPI DI PRODUTTIVITA' E REDDITIVITA' DELLO STESSO.

ART. 64

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE, L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ED I CONTRATTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 65

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA DI CASSA, DELIBERATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

ART. 66

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 67 COMMI 03 E 05 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 67

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' DEL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . A TALE SCOPO IL SINDACO, 03 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL PRECEDENTE COLLEGIO, RICHIEDE AGLI ORDINI PROFESSIONALI CONTEMPLATI NEL SUDDETTO ARTICOLO, UNA TERNA DI NOMINATIVI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DURANO IN CARICA 03 ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLA RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. IN PARTICOLARE, IL COLLEGIO:

A) SEGNALE AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALE ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONE LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULA IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO. IN OGNI CASO, PARTECIPANO ALLE SEDUTE NELLE QUALI IL CONSIGLIO E' CHIAMATO AD ESAMINARE IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E LE PROPOSTE PRESENTATE DAI REVISORI STESSI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

08. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI. OVE RISCOSTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 68

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, ESCLUSE QUELLE ESATTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL

SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08.01.1979 N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT.

64 COMMA 01 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

ART. 69

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I DIRIGENTI AVVALENDOSI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO SEMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI DIRIGENTI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL' ASSESSORE DEL RAMO O, IN MANCANZA DI DELEGHE, AL SINDACO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 , REDIGE SEMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO ED IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA", DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO DI COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D. L. 01.07.1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09.08.1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

05. NELL' AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E' COMPITO DEL COMUNE INTRODURRE IDONEI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE.

TITOLO 05

CAPO 01

UFFICI E PERSONALE

ART. 70

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI

DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE MIRA A CONSEGUIRE LA FUNZIONALITA' E L'ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 71

UFFICI E SERVIZI COMUNALI

01. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SI ARTICOLA SECONDO LO SCHEMA PREVISTO DALLA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE AL CUI TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO AL FINE DI ADEGUARLA ALLE MUTATE ESIGENZE PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER GARANTIRE SERVIZI EFFICIENTI AI CITTADINI.

02. NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA DEVE ESSERE RICERCATA LA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 53 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

03. GLI UFFICI E SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI, IN MODO CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA E CON PROPRIA RESPONSABILITA'.

ART. 72

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- C) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO ED AI DIRIGENTI, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI, NONCHE' LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO FRA IL SEGRETARIO E GLI STESSI;
- E) LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI;
- F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ;
- G) LA MATERIA DISCIPLINARE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. LA DOTAZIONE ORGANICA DI CIASCUNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PERSONALE.

ART. 73

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE PREVISTA DALL'ARTT. 52 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, COORDINAMENTO, DIREZIONE COMPLESSIVA, VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DEL COMUNE E CONCORRERE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL SEGRETARIO SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE.

04. AL SEGRETARIO, IN PARTICOLARE, COMPETE:

A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;

B) PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) IL POTERE DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE D'APPALTO, CONCORSI;

D) LA POTESTA' DI ROGARE CONTRATTI ED AUTENTICARE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;

E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, NONCHE' LE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO;

F) L'ADOZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LE ESPLICAZIONI DELLE PROPRIE COMPETENZE;

G) L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.

05. IL SEGRETARIO PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELL'ENTE.

06. IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE DI CUI AL COMMA 01 , IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI CARATTERE

ORGANIZZATIVO E PROVVEDIMENTALE. L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI SI CONCLUDE CON IL PARERE DI CUI ALL'ARTT. 53 DELLA LEGGE

08.06.1990 N. 142 .

07. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 74

VICE-SEGRETARIO

01. LA PIANTA ORGANICA PREVEDE LA FIGURA PROFESSIONALE DEL

VICE-SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL
SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA
O IMPEDIMENTO.

ART. 75

COMPITI DEI DIRIGENTI

01. SPETTANO AI DIRIGENTI, CHE AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA E DI DECISIONE, OLTRE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE, CONSULENZA, PROPULSIONE, COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO DELLA STRUTTURA CUI SONO PREPOSTI, AL FINE DI ASSICURARE LA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'ECONOMICITA', LA SPEDITEZZA E LA RISPONDENZA AL PUBBLICO INTERESSE DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI I SEGUENTI COMPITI:

A) L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI LORO DEMANDATI, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESI LE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L'ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE COMPORTA UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO;

B) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELL'ORGANICO DEGLI UFFICI DI RISPETTIVA APPARTENENZA. NEL CASO IN CUI I POSTI DA RICOPRIRE SIANO SUDDIVISI FRA PIU' SETTORI DELL'ORGANICO DELL'ENTE O SI IGNORI, ALL'ATTO DELL'EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, L'UFFICIO DI DESTINAZIONE DEL PERSONALE, LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO, IL QUALE PRESIEDE ANCHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER I CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI DEI DIRIGENTI;

C) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, COMPRESI QUELLE PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI O DI FORNITURE, IL CUI OGGETTO RIENTRI NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA ;

D) L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C);

E) LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO;

F) L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI DALLA GIUNTA O DAL SINDACO;

G) L'ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DEL COMUNE;

H) GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;

L) L'ESERCIZIO DEI POTERI DI SPESA INERENTI A LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DELIBERATI DALLA GIUNTA.

02. I DIRIGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E DEGLI OBIETTIVI ORGANIZZANO E UTILIZZANO LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE, GLI UFFICI E GLI ALTRI MEZZI LORO AFFIDATI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO.

ART. 76

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

01. I DIRIGENTI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.
02. FERME RESTANDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO ESEGUITE CON CADENZA SEMESTRALE AI SENSI DELL' ARTT. 69 , L'OPERA DEI DIRIGENTI E' VERIFICATA ANNUALMENTE. IL REGOLAMENTO DETERMINA, ANCHE IN RELAZIONE AI SINGOLI TIPI PROCEDIMENTALI, LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E LA VERIFICA DEI RISULTATI.
03. I RISULTATI NEGATIVI, EVENTUALMENTE RILEVATI, NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO SONO CONTESTATI, CON ATTO SCRITTO, DAL SINDACO.
04. IL SINDACO, QUALORA NON RITENGA VALIDE LE GIUSTIFICAZIONI ADOTTATE, AVVIA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

ART. 77

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI DALLA MOZIONE PROGRAMMATICA, LA GIUNTA SULLA BASE DEI CRITERI E DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO, PUO' CONFERIRE AI DIRIGENTI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI.
02. PER AREA FUNZIONALE SI INTENDE L'INSIEME COORDINATO DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE DI VOLTA IN VOLTA INDICATE.
03. L'INCARICO HA UNA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI.
04. LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DETERMINA GLI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DALL'INCARICATO IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI NONCHE' IL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DALLE STRUTTURE COMPONENTI L'AREA FUNZIONALE. LA DELIBERAZIONE DI RINNOVO CONTIENE LA VALUTAZIONE DI DETTI ELEMENTI.
05. CON LE STESSE MODALITA' E VALUTAZIONI LA GIUNTA PUO' REVOCARE L'INCARICO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIRIGENTE RISULTI INADEGUATO.
06. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO FINO ALLA CONCLUSIONE, INTERRUZIONE O REVOCA DELL'INCARICO.
07. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DISPONGONO IN ORDINE ALL'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI IN RIFERIMENTO AGLI INCARICHI DI DIREZIONE.

ART. 78

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA, SULLA BASE DEI CRITERI GENERALI E DELLE MODALITA' FISSATI DAL CONSIGLIO, PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DEBITA MOTIVAZIONE, DI DIRITTO PRIVATO I POSTI DI RESPONSABILI DI SERVIZI

E DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L' ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA LA DURATA NON SUPERIORE AI TRE ANNI ED E' RINNOVABILE. NON PUO' ESSERE CONFERITA AD ESSI LA FUNZIONE DI VICE-SEGRETARIO.

03. I DIRIGENTI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I DIRIGENTI COMUNALI DALL' ORDINAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 79

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI, ALL' AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRE:

A) LA DURATA CHE NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA E COMUNQUE NON DOVRA' ECCEDERE I TRE ANNI, SALVO PROROGA DA

CONCEDERSI CON ATTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

ART. 80

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 02

SERVIZI

ART. 81

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI SOGGETTI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

03. NELLA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, IL COMUNE DEVE CONTEMPERARE IL CRITERIO DELLA ECONOMICITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO CON GLI ALTRI INTERESSI PUBBLICI RILEVABILI, PRIVILEGIANDO COMUNQUE LA GESTIONE DIRETTA QUANDO SI TRATTI DI SERVIZI DI MODESTA DIMENSIONE.

ART. 82

AZIENDE SPECIALI

01. IN CASO DI ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA, NELLA COMPOSIZIONE FISSATA CON LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA, E' NOMINATO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO, E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

02. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL DIRETTORE DELL'AZIENDA E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

01. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , IN QUANTO COMPATIBILI.

05. UN APPOSITO STATUTO E REGOLAMENTO, ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE.

06. LO STATUTO DELL'AZIENDA PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE', FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

ART. 83

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI

SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, LA COSTITUZIONE DI UN'ISTITUZIONE ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01 DELL'ARTICOLO 82 . ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

05. PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO 82 .

06. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IN OGNI CASO, GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

TITOLO 06

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

ART. 84

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGONO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 85

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESSO PER DOLO E PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE, PER STATUTO O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 86

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DANARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE.

ART. 87

PARERE SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATI E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 88

FORME DI COLLABORAZIONE - CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE INCREMENTA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 89

CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, A CARATTERE IMPRENDITORIALE, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE, LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI CONSORZIATI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 39 , COMMA 02 , LETTERA D) DEL PRESENTE STATUTO, CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 90

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA, DELLA COMUNITA' MONTANA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL COMUNE E' IMPEGNATO A RICORRERE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 .

02. NEL CASO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, L' INIZIATIVA DEL SINDACO DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 91

MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 14 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE STATUTARIA, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA NEI DUE ANNI SUCCESSIVI.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 92

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLO STATUTO

01. LA COMMISSIONE ISTITUZIONALE, OLTRE A PROVVEDERE AI COMPITI ALLA STESSA DEMANDATI DAL PRESENTE ATTO E DAL REGOLAMENTO, VIGILA SULLA SUA CORRETTA APPLICAZIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO. LA STESSA, TRASCORSO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 91 , SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DETTAGLIATA, PROPONE LE MODIFICHE STATUTARIE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 93

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLI DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 94

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE

AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI.

06. AL FINE DI CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI INTERESSATI, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 75 , SINO AL 30.06.92 , IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI RIMANGONO DI COMPETENZA DEL SINDACO.